

Accertamento della paternità. Che rilievo assume il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche?

(Cassazione Civile, ord. 14 giugno 2023, n. 16972)

Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio - Presidente -

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere -

Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro - rel. Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12206-2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E DE' CAVALIERI N 7, presso lo studio dell'avvocato DEL BIANCO VALERIA ((Omissis)) rappresentato e difeso dall'avvocato SCAVELLO PIETRO A. ((Omissis));

- ricorrente -

contro

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUCIO APULEIO 11 (TEL. (Omissis)), presso lo studio dell'avvocato STRILLACCI ANTONIO ((Omissis)) che lo rappresenta e difende;

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 7 DEL 2021 depositata il 04/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

Svolgimento del processo

che il signor A.A., impugnando in appello la sentenza che aveva dichiarato la sua paternità nei confronti di C.C., nato il (Omissis), deduceva la pluralità di relazioni intrattenute dalla madre di C.C., B.B. e, all'epoca del concepimento e il fatto che la stessa aveva approfittato delle sue precarie condizioni di salute fisiche e psichiche, in conseguenza di un grave incidente occorsogli nel (Omissis);

che il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza del 4 gennaio 2021, alla luce del fatto accertato che il A.A. e la B.B. avevano intrattenuto una relazione nel periodo tra il 1997 e il 2000 e del rifiuto opposto dal A.A., in entrambi i gradi di giudizio, di sottoporsi alle indagini genetiche senza fondato motivo;

che il A.A. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla B.B..

Motivi della decisione

che, con il primo motivo di ricorso, il A.A. imputa alla sentenza impugnata "omessa motivazione sull'intero thema decidendum e falsa applicazione di norme di diritto" indicate negli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: la B.B. non avrebbe provato i fatti a fondamento della sua domanda e la Corte d'appello non avrebbe ammesso, prima di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, le prove orali necessarie a conoscere le circostanze nelle quali sarebbe avvenuto il preteso concepimento (egli assume che, a quell'epoca, era fisicamente e psicologicamente succube della B.B., la quale gli faceva assumere droghe che lo intontivano e gli annebbiavano la mente);

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta "omessa o insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio", avendo la sentenza impugnata ritenuto la prova biologica come unica prova della paternità, senza ricorrere ad ulteriori elementi probatori;

che il terzo motivo deduce "omessa motivazione su fatti rilevanti da parte del c.t.u.", il quale avrebbe dovuto inquadrare il motivato rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'esame del d.n. a. nel contesto dei fatti caratterizzanti la sua relazione con la B.B.;

che i predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili (ex art. 360 bis n. 1 c.p.c.) avendo la sentenza impugnata deciso conformemente al consolidato principio secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (ex plurimis, Cass. n. 7092/2022, n. 28886/2019, n. 6025/2015);

che si è trattato di un rifiuto ripetuto (non essendosi il A.A. presentato per l'esecuzione del prelievo ematico dopo essere stato più volte convocato dal consulente tecnico) e ingiustificato, secondo l'accertamento di fatto compiuto e argomentato dai giudici di merito, per tal ragione incensurabile in questa sede;

che, inoltre, la rilevanza probatoria del predetto rifiuto è confortata dall'ulteriore valutazione compiuta nella sentenza impugnata circa la incontestata relazione intrattenuta tra le parti in periodo compatibile con la procreazione, "senza... che il A.A. abbia mai escluso di aver avuto rapporti sessuali con la B.B.";

che il ricorso è inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 5200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2023.

